

Alleggerimento a tutto campo con il decreto legislativo di riforma che modifica il dlgs 471/97

DS6901

DS6901

Violazioni degli obblighi fiscali, una sforbiciata alle sanzioni

Pagina a cura

DI FRANCO RICCA

Un taglio robusto delle sanzioni per le violazioni tributarie: dall'omessa o infedele dichiarazione al mancato o tardivo versamento del tributo, dalla mancata fatturazione alle inadempienze strumentali. E cancellazione dell'obbligo di pagare l'Iva per regolarizzare gli acquisti senza fattura. Non delude le aspettative, lo schema di dlgs che, in attuazione della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, riscrive le sanzioni previste dal dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 riducendole in modo davvero consistente (unico neo la comparsa dei decimali nelle misure edittali proporzionali, con conseguente problema dell'arrotondamento).

La revisione, però, guarda solo al futuro: salvo improbabili sorprese nella stesura finale, infatti, le nuove sanzioni amministrative, in deroga al principio di retroattività della legge più favorevole, non si applicheranno alle infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore del dlgs.

Per quanto riguarda l'Iva, a fronte della generale sforbiciata, di immediata percezione nelle tabelle pubblicate in queste pagine, si registra anche una nota negativa, ossia un deciso arretramento sulla questione della detraibilità dell'Iva addebitata erroneamente.

Cominciando proprio da qui, va ricordato che in base al comma 6 dell'art. 6 del dlgs 471/1997, come modificato dal-

la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, il cessionario/committente che computa illegittimamente in detrazione l'Iva addebitata in via di rivalsa è punito con la sanzione del 90%; tuttavia, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal fornitore, si applica la sanzione da 250 euro a 10.000 euro, fermo restando, salvo situazioni fraudolente, il diritto alla detrazione. La Corte di cassazione ha interpretato quest'ultima disposizione nel senso che la "salvezza" del diritto alla detrazione riguarda solo la quota d'imposta effettivamente dovuta, e non l'eccedenza indebitamente fatturata dal fornitore. Questa interpretazione, che invero è conforme alla giurisprudenza unionale secondo cui l'imposta fatturata ma non dovuta (per qualsiasi motivo) non può formare oggetto di detrazione (fermo restando, naturalmente, il diritto alla ripetizione dell'indebito), sarà trasfusa nella norma. Nel testo riformulato, infatti, si prevede che, nel caso di fatturazione indebita dell'imposta, non solo per l'applicazione di un'aliquota superiore (come previsto attualmente), ma anche per l'erroneo assoggettamento di operazioni esenti, non imponibili o non soggette, si applica la sanzione da 250 a 10.000 euro; il diritto alla detrazione del cessionario/committente è però limitato alla sola imposta effettivamente dovuta. Inoltre, al di fuori di tale ipotesi, la sanzione per indebita detrazione viene ridotta dal 90% al 70% e non si applicherà qualo-

ra ne sia derivata la violazione di dichiarazione infedele, sanzionabile ai sensi dell'art. 5, comma 4, dello stesso dlgs.

Acquisti senza fattura. Per quanto riguarda gli acquisti non correttamente documentati da fattura, lo schema di dlgs riscrive le disposizioni del comma 8 dell'art. 6 del dlgs n. 471/1997, comminando al cessionario/committente la più mite sanzione del 70% (in luogo del 100% dell'imposta, sempre con il minimo di 250 euro, qualora "non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare." Il cessionario/committente, quindi, non avrà più l'obbligo di regolarizzare l'operazione versando egli stesso l'imposta o la maggiore imposta, ma dovrà limitarsi a segnalare il fatto all'Agenzia, nei modi che quest'ultima individuerà, nel nuovo termine indicato prima.

Si deve sottolineare che, fatta salva la prevista riduzione delle sanzioni come da tabella, rimangono invece invariate le modalità di regolarizzazione in caso di mancato ricevimento della fattura, o di ricevimento di fattura irregolare, in relazione ad operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile (es. acquisti intracomunitari, acquisti sottoposti ad inversione contabile "interna"), per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario/committente.

© Riproduzione riservata



Le principali violazioni Iva/1

Violazione	Sanzione attuale	Nuova sanzione
Omessa dichiarazione	Dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro	120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro
Dichiarazione presentata oltre 90 gg, ma entro la scadenza del termine di presentazione di quella dell'anno successivo e comunque prima dell'inizio di attività di controllo	Dal 60 al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 euro	
Dichiarazione presentata oltre 90 gg, ma entro la scadenza dei termini per l'accertamento e comunque prima dell'inizio di attività di controllo		75 per cento dell'imposta dovuta. Se non è dovuta imposta, 250 euro
Dichiarazione infedele	Dal 90 al 180 per cento della differenza d'imposta	70 per cento della differenza d'imposta, con un minimo di 150 euro
Dichiarazione infedele, se la violazione emerge da dichiarazione integrativa presentata entro i termini per l'accertamento e comunque prima dell'inizio di attività di controllo		50 per cento dell'imposta dovuta. Se non è dovuta imposta, 150 euro
Dichiarazione infedele realizzata mediante documenti falsi o condotta fraudolenta	Dal 135 al 270 per cento dell'imposta	105 per cento dell'imposta
Dichiarazione infedele, se la maggiore imposta è inferiore al 3% di quella dichiarata e a 30.000 euro, salvo falsità o frode	Dal 60 al 120 per cento	46,67 per cento dell'imposta
Richiesta di rimborso in assenza dei presupposti	30 per cento del credito rimborsato	25 per cento del credito rimborsato
Omessa documentazione/registrazione di operazioni imponibili	Dal 90 al 180 per cento dell'imposta, con minimo di 500 euro	70 per cento con minimo di 300 euro
	Sanzione da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell'imposta	
Omessa o infedele memorizzazione /trasmissione di corrispettivi	90 per cento dell'imposta sull'importo, con un minimo di 500 euro per ciascuna operazione	70 per cento dell'imposta sull'importo, con minimo di 300 euro per ciascuna operazione
Indebita detrazione	90 per cento dell'imposta	70 per cento dell'imposta. La sanzione non si applica se si concretizza anche la violazione di dichiarazione infedele
Detrazione dell'imposta indebitamente applicata dal fornitore	Da 250 a 10.000 euro	Da 250 a 10.000 euro. L'imposta indebita non è detraibile. La sanzione non si applica se si concretizza anche la violazione di dichiarazione infedele